

DETERMINA Fascicolo n. GU14/673901/2024**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX XXXX - Ultracomm Incorporated (Ultracall)
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

Visto il decreto legislativo n. 207/2021 che modifica il decreto legislativo n. 259/2003

VISTA la delibera n. 390/21/CONS che modifica la delibera 203/18/CONS

VISTA l’istanza dell’utente XXXX XXXX, del 11/04/2024 acquisita con protocollo n. 0105563 del 11/04/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Il sig. XXXX XXXX, (di seguito Istante o Utente) in relazione al servizio di telefonia fissa XXXXXXXXX, di tipo affari, nell’istanza introduttiva del procedimento, dichiara quanto segue. “Da un riscontro sul mio conto corrente mi sono accorto che ogni 4 mesi questa azienda prelevava dal mio conto 20,90 euro per un contratto che non ho mai sottoscritto e nè firmato nessun RID. Continuano ad arrivarci fatture e telefonate in continuazione per un servizio che non ho richiesto nè utilizzato nè firmato nessun contratto. L’Istante in ragione di quanto lamentato chiede: 1) la chiusura immediata del contratto; 2) il rimborso di tutti i canoni da loro prelevati senza mia autorizzazione.

Ultracomm Incorporated (Ultracall) (di seguito Operatore), non ha partecipato al tentativo obbligatorio di conciliazione e neppure all’udienza di discussione fissata per il 18/06/2024, non ha inoltre depositato memorie

difensive né documentazione entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento di cui alla delibera 358/22/CONS allegato B.

Alla luce delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, le richieste avanzate dall'istante trovano accoglimento per i motivi che seguono. In via preliminare, è necessario sottolineare che l'operatore, non avendo depositato memorie difensive, non ha chiarito la propria posizione in ordine agli addebiti contestati dall'istante. Inoltre, l'operatore non ha partecipato né al tentativo obbligatorio di conciliazione né all'udienza di discussione fissata per il 18/06/2024, nonostante sia stato regolarmente convocato. In tali circostanze, qualora l'operatore non svolga alcuna attività difensiva, si applica quanto disposto dall'articolo 115, comma 1, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009. Tale norma esprime un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Pertanto, se l'operatore omette di svolgere attività deduttiva e difensiva, si configura un'implicita acquiescenza e accettazione delle deduzioni, produzioni e contestazioni formulate dal ricorrente in merito alla controversia. Posto quanto sopra e passando al merito della controversia, l'istante contesta la ricezione di fatturazioni ed addebiti ingiustificati sul proprio conto corrente poiché afferma di non avere alcun rapporto contrattuale con l'operatore. L'istante a supporto della propria tesi deposita in atti lettera di sollecito di pagamento della società incaricata dall'operatore al recupero del credito vantato e relativo estratto conto. Ora, in totale assenza di contraddittorio da parte dell'operatore che giustifichi la debenza degli importi contestati, si ritiene che lo stesso sia tenuto alla chiusura del contratto senza oneri e costi per l'istante, all'azzeramento dell'intera posizione debitoria fino alla chiusura del ciclo di fatturazione, al rimborso di tutti i canoni addebitati sul conto dell'istante e al ritiro, senza oneri e costi per l'istante, della pratica affidata alla società di recupero crediti.

DETERMINA

- Ultracomm Incorporated (Ultracall), in accoglimento dell'istanza del 11/04/2024, è tenuta a la chiusura del contratto senza oneri e costi per l'istante, all'azzeramento dell'intera posizione debitoria fino alla chiusura del ciclo di fatturazione, al rimborso di tutti i canoni addebitati sul conto dell'istante e al ritiro, senza oneri e costi per l'istante, della pratica affidata alla società di recupero crediti.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Gianpaolo Simone